

TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 191 /2020 R.G.Es.

Il G.E.;

letta l'istanza della società esecutata del 23/9/2024;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCII, "se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa";

ritenuto che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, CCII, "prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1";

ritenuto che nel caso di specie la società esecutata ha proposto ricorso ex art. 44 CCII e ha chiesto la concessione delle misure protettive e, in particolare, il divieto "di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, ed in particolare la sospensione delle procedure esecutive immobiliari iscritte ai nn. 191/2020 RGE Tribunale di Ragusa 45/2021 RGE Tribunale di Ragusa e 213/2024 RGE Tribunale di Ragusa";

ritenuto che la domanda della società esecutata è stata pubblicata nel registro delle imprese (cfr. allegato all'istanza della società esecutata del 23/9/2024);

ritenuto che con decreto emesso in data 23/9/2024 il Tribunale di Ragusa ha preso atto della richiesta del debitore ai sensi dell'art. 54 comma 2 CCII di inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, precisando che "sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 40, 44, 54, commi 2 e 4 CCII le misure protettive (divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; sospensione di prescrizioni e decadenze; impossibilità di pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale), se richieste dal debitore, scattano in automatico dal giorno della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ma sono soggette a conferma o revoca da parte del giudice designato ex art. 55 commi 1 e 3 CCII, che provvederà entro 30 giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese";

SOSPENDE la presente procedura esecutiva;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Ragusa, 24/09/2024.

II G.E.

Carlo Di Cataldo